



Comune di San Quirico d'Orcia

Provincia di Siena



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito dei principi di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) a completamento delle disposizioni dettate dalla Legge Regione Toscana 31 maggio 2004, n. 29 (Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti), in conformità delle norme e direttive compatibili di cui al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 (Ordinamento di polizia mortuaria), al D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 in materia di smaltimento rifiuti ed alle Circolari del Ministero della Sanità n. 24/93 e n. 10/98.

2. Il presente Regolamento, per i suddetti aspetti connessi al decesso, in linea con la normativa vigente, ha il fine di salvaguardare i diritti di ogni persona, la dignità e la libertà di scelta, le convinzioni religiose e culturali, il diritto ad una corretta e adeguata informazione.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento:

- a) per "cimitero" il cimitero comunale del capoluogo di San Quirico d'Orcia;
- b) per "ceneri" si intendono i resti provenienti dalla cremazione dei cadaveri;
- c) per "urna cineraria" si intende il contenitore dove sono raccolte le ceneri;
- d) per "sepolture" si intende il seppellimento dell'urna cineraria in apposito spazio all'interno del cimitero; questo può avvenire mediante tumulazione o inumazione;
- e) per "tumulazione" si intende il seppellimento dell'urna in loculo anche contenente altro feretro oppure in celle individuali costruite a tal fine;
- f) per "inumazione" si intende il seppellimento dell'urna in apposito spazio a terra;
- g) per "dispersione" si intende lo spargimento delle ceneri in spazi aperti a seguito di esplicita volontà del defunto oppure in luogo appositamente designato all'interno del cimitero.

Art. 3 – Conservazione delle urne cinerarie

1. Le ceneri conservate nell'urna, a richiesta degli interessati e nel rispetto delle volontà del defunto così come definite dalle norme vigenti, possono essere depositate nel cimitero comunale del capoluogo con le seguenti modalità:

- a. Tumulate;
- b. Inumate;
- c. Nei luoghi di cui all'art. 80 comma 3 del D.P.R. n. 285/1990;

2. Le ceneri conservate nell'urna possono altresì essere :

a) Consegnate a soggetto affidatario, persona fisica, ente o associazione, liberamente scelto dal defunto o da chi può manifestarne la volontà, ai sensi della legge R.T. 29/04 art. 2 comma 1 e dell'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 130/2001.

b) disperse nel cinerario comune del cimitero, se il defunto ha espresso volontà in tale senso nelle forme di legge.

3. Qualora la famiglia o gli aventi diritto non provvedano ad alcuna delle destinazioni ammesse, le ceneri verranno destinate al cinerario comune a cura di personale comunale.

4. Le ipotesi di cui al precedente comma 1 lett. b) e c) e comma 2 lett. b) si applicano per le ceneri dei defunti :

- a) deceduti nel territorio del Comune di San Quirico d'Orcia, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) ovunque decedute, ma aventi in vita la residenza nel Comune di San Quirico d'Orcia;

- c) non residenti in vita nel Comune di San Quirico d'Orcia e morte fuori di esso aventi il coniuge o i parenti fino al 2° grado residenti nel Comune;
- d) nate nel Comune di San Quirico d'Orcia o che hanno avuto in vita la residenza in detto Comune.

Art. 4 - Tumulazione dell'urna cineraria

1. La tumultazione di urna cineraria è effettuata solo in area cimiteriale opportunamente individuata e può avvenire in cappella privata o in un loculo, nel rispetto delle norme vigenti in materia.
2. Della tumultazione deve essere data comunicazione contenente tutti i dati identificativi del defunto e della precisa collocazione dell'urna cineraria all'Ufficio Comunale competente per la registrazione.

Art. 5 - Inumazione dell'urna cineraria

1. L'inumazione in area cimiteriale è destinata ad una lenta dispersione delle ceneri, per cui le urne da inumare devono essere di materiale biodegradabile.
2. L'inumazione avviene in campo comune come individuato nella planimetria allegata ed è soggetta alle norme nazionali, regionali e comunali relative all'inumazione in genere.
3. Le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie devono avere dimensioni standard cm. 40x40, fra loro separate da spazi di cm. 50. E' obbligo che le urne siano interrate ad una profondità non inferiore ai 30 cm tra la sommità dell'urna ed il piano di campagna.
4. Ogni fossa di inumazione di urna cineraria deve essere contrassegnata da una lapide in pietra, ceramica, metallo, di pari dimensioni della fossa di cui al comma precedente, e di uno spessore massimo di cm. 10, recante le indicazioni ordinariamente previste per le inumazioni nei cimiteri comunali, con spese a carico dei familiari del defunto.
5. E' inoltre consentita l'inumazione dell'urna cineraria in una tomba dove sia già presente il feretro di un familiare nel rispetto delle prescrizioni vigenti in materia.

Art. 6 - Conservazione dell'urna cineraria in cellette di proprietà comunali

1. Il Comune dispone di una zona del cimitero destinata alla conservazione delle urne cinerarie dove sono state posizionate n° 32 cellette contraddistinte in senso orizzontale e dal basso verso l'alto con i numeri da 1 a 32.
2. La celletta deve essere espressamente concessa dal servizio comunale preposto mediante atto di concessione per scrittura privata, previa presentazione di domanda da parte dei familiari del defunto o diversamente dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui all'art.3 comma 1 lett. b), numero 2), della L 30/03/2001 n° 130 cui il defunto risultava iscritto;
3. Le cellette saranno concesse gratuitamente, in ordine di numero e fino alla loro disponibilità di volta in volta se ne presenti la necessità. Non è consentito concedere cellette senza che vi sia la reale presenza dell'urna cineraria da depositare.
4. Il Concessionario è obbligato alla corretta manutenzione del bene concesso che, allo scadere del periodo di validità della concessione, dovrà essere riconsegnato al Comune nello stato in cui era al momento della consegna. A garanzia di quanto appena detto è richiesta una cauzione dell'importo di € 100,00 da versare presso la Tesoreria Comunale anticipatamente alla sottoscrizione dell'atto di concessione.
5. Ogni celletta deve riportare esternamente una targa in plexiglass incisa delle dimensioni standard di cm. 3,5hxc9 recante i dati identificativi del defunto da fissare sul lato sinistro in basso dello sportellino in vetro a cura e spese dei familiari.
6. La deposizione dell'urna cineraria nella celletta deve avvenire alla presenza del custode del cimitero comunale che consegnerà le chiavi dopo aver ricevuto documento rilasciato dal responsabile dei servizi cimiteriali contenente gli estremi della concessione e copia del verbale di consegna dell'urna rilasciato dall'impianto di cremazione dal quale risulti, quale luogo di destinazione, il cimitero comunale del capoluogo. Nel caso di traslazione di un'urna cineraria all'interno del cimitero è omessa la presentazione del verbale di consegna rilasciato dall'impianto di cremazione.
7. La durata della concessione è di n° 20 anni a decorrere dalla data di stipula dell'atto di concessione medesima mediante scrittura privata. Allo scadere di tale concessione sarà proceduto alla dispersione delle ceneri nel cinerario comune salvo diversa disposizione dei familiari che potranno decidere di tumulare l'urna cineraria in una parte privata del cimitero o disperdere le ceneri osservando le norme del successivo art. 7.

Art. 7 - Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 130/2001 e più precisamente: il coniuge o altro familiare avente diritto, l'esecutore testamentario o il legale rappresentante di una associazione riconosciuta avente tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, alla quale il defunto risultava in vita regolarmente iscritto.
2. In mancanza di questi soggetti, la dispersione sarà effettuata dal personale comunale autorizzato, unicamente nell'apposita area posta all'interno del cimitero di cui al successivo art. 8.
3. Per procedere alla dispersione delle ceneri, il soggetto o i soggetti espressamente individuati in vita dal defunto, devono presentare apposita istanza all'Ufficiale di Stato Civile che ha autorizzato la cremazione, dalla quale devono risultare:
 - a. i dati anagrafici e la residenza dei richiedenti,
 - b. la dichiarazione del luogo dove saranno disperse le ceneri
 - c. la dichiarazione relativa alla conservazione dell'urna vuota o delle modalità di smaltimento della stessa
 - d. il nulla osta dell'Ente competente per la zona interessata dalla dispersione o del proprietario del luogo ove vengono disperse le ceneri, con dichiarazione contestuale che l'autorizzazione viene dato senza fini di lucro.
4. L'Ufficiale di Stato Civile rilascia autorizzazione e provvede alla conservazione della documentazione relativa alla dispersione delle ceneri. Se per la zona dove viene chiesto di disperdere le ceneri è competente il Comune di San Quirico d'Orcia, il nulla osta di cui alla lettera d) del comma precedente è compreso nell'autorizzazione alla dispersione.

Art. 8 - Luoghi di dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è consentita ai sensi delle normative vigenti (L.30/3/2001 n.130, L.R.T. 31/05/2004 n.29), previa autorizzazione di cui al precedente art. 7, nei seguenti luoghi:
 - a) nel cinerario comune di cui all'articolo 80, c.6, del D.P.R. 285/1990;
 - b) nelle alture, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
 - c) nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva nei tratti liberi da natanti e manufatti;
 - e) nei fiumi o altri corsi d'acqua nei tratti liberi da natanti e manufatti;
 - f) in aree naturali situate nel territorio del Comune di San Quirico d'Orcia ed appositamente individuate nell'ambito delle aree di propria pertinenza, dal Comune stesso, dalla Provincia di Siena, dalla Regione Toscana a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
 - g) in aree private, purchè al di fuori dei centri abitati e all'aperto e con il consenso dei proprietari, che, in ogni caso, non può dar luogo ad attività aventi fini di lucro .
2. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art.3, c.1, numero 8), del D.Lgs. 30.4.1992, n.285 (Codice della strada).
3. La dispersione nel cinerario comune o, fino a quando questo non sia stato costruito, all'interno dell'ossario comune del cimitero, può essere effettuata in qualsiasi momento su richiesta degli aventi titolo oppure in mancanza di diversa disposizione da parte del defunto o dei suoi familiari e comunque al termine del periodo di tumulazione, inumazione o dell'affidamento.
4. Sono consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

Art. 9 - Deposito provvisorio

1. E' consentita la sosta gratuita provvisoria per un periodo massimo di 12 mesi dell'urna cineraria presso il cimitero comunale del capoluogo fino a disponibilità delle cellette di cui al precedente art. 6.
2. Trascorso il termine suddetto, senza che le procedure per la conservazione, l'affido o la dispersione siano state definite, o in caso di disinteresse da parte degli aventi titolo, le ceneri verranno avviate d'ufficio a dispersione nel cinerario/ossario comune.

Art. 10 - Senso comunitario della morte

1. Affinchè non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto, può essere posta in apposito spazio individuato dal Comune nella parete interna del locale del cimitero che ospita le cellette per la conservazione delle urne cinerarie, apposita targa, individuale o collettiva, di dimensioni standard (30 cm X 20 cm) in materiale lapideo, che riporta i dati anagrafici del defunto.
2. Le spese per la realizzazione della targa e la sua apposizione saranno poste a carico dell'affidatario delle ceneri.

Art. 11 - Registri cimiteriali

1. Deve essere predisposto apposito registro “affidamento e dispersione ceneri” nel quale l’Ufficiale di Stato Civile annota:

- a) i dati anagrafici del defunto cremato e dell’affidatario ed il luogo di conservazione dell'urna cineraria;
- b) i dati anagrafici del defunto cremato e del richiedente la dispersione ed il luogo di dispersione delle ceneri;
- c) la rinuncia all'affidamento;
- d) i dati anagrafici del defunto cremato le cui ceneri siano in deposito provvisorio.

2. I dati di tale registro dovranno essere comunicati alla Regione Toscana per le competenze ad essa spettanti.

Art. 12 - Controlli e sanzioni

1. L’Amministrazione si riserva la possibilità di effettuare eventuali controlli a campione sulla corretta conservazione delle ceneri oggetto di affidamento.

2. L’Ufficiale dello Stato Civile, le autorità sanitarie, i pubblici ufficiali ed il gestore del cimitero sono tenuti a denunciare all’Autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua atti nei quali possa configurarsi il sospetto di reato di distruzione o dispersione delle ceneri di cui all’art. 411 del codice penale.

3. Le violazioni a quanto disposto dal presente regolamento comporta l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, salvo che non costituisca presupposto per l’applicazione delle pene previste dall’art. 411 del codice penale.

Art. 13 - Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, L. 30/03/2001 n° 130 e le altre norme nazionali e regionali vigenti in materia.

Art. 14 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con l’esecutività della delibera di approvazione ai sensi dell’art. 13 comma 2 dello Statuto Comunale .